



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454

www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

COPIA

Ordinanza N. **43**

In data **16/03/2020**

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000 - Divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica, esercitate attraverso posteggi isolati , in forma itinerante nonché del mercato comunale fino al 3 Aprile 2020.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020” , le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020, cessando di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 dell'8 marzo 2020 avente ad oggetto: Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale ed in particolare art. 5 - I soggetti di cui al punto 4 devono comunque adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale ed art. 9 - Alle Autorità Competenti spetta l'esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, alla luce del DPCM 11 marzo 2020, e delle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 e precedenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020;

Dato atto che il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerato che allo stato attuale ovvero per la sua conformazione e disposizione, non consente di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell'art 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ed in particolare " l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

Ritenuto necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria oltre ai mercato anche per le altre tipologie di attività commercio su area pubblica (posteggi isolati ed itineranti), in quanto tali attività costituiscono potenziali centri di aggregazione e il loro svolgimento può aumentare il rischio di diffusione del virus tra la popolazione ed incidere pertanto negativamente sull'emergenza sanitaria in atto;

Ritenuto, altresì, che anche con l'attivazione del personale della Polizia Municipale in servizio, non si potrebbe evitare potenziali assembramenti di persone e quindi garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro di cui all'Allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020;

Ravvisata la propria competenza e ritenuto, pertanto, necessario, per tutto il periodo di efficacia del DPCM 11/03/2020 comprese le proroghe dover procedere all'emissione di un provvedimento contingibile e urgente che ordini il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica, esercitate attraverso posteggi isolati e in forma Itinerante nonché del mercato comunale;

Valutata l'opportunità in via cautelativa di dover ricorrere, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare la salute dei cittadini;

Visti:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- ai sensi dell'art. 35 del sopra citato D.L. 2 marzo 2020 n. 9 che il presente provvedimento non sia in contrasto con le misure statali, anzi ne rappresenti una logica ed efficace integrazione;
- l'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

in conformità al principio di cautela e quale misura ulteriore rispetto a quelle di cui ai provvedimenti DPCM 8/03/2020, DPCM 9/03/2020 e DPCM 11/03/2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020 e 7 del 14.03.2020 al fine di evitare il diffondersi dell'epidemia causata dal COVID-19 sul territorio comunale e, quindi, di contenere l'emergenza sanitaria e tutelare la salute pubblica, il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica, esercitate attraverso posteggi isolati e in forma itinerante nonché del mercato comunale fino al 3 Aprile 2020.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente resa pubblica sul sito del Comune di Bagnara Calabria, e all'Albo Pretorio on line; che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria ed alla Locale Stazione dei Carabinieri;

DEMANDA

Al Servizio della Polizia Locale l'organo preposto alla vigilanza ed al controllo circa l'adempimento della presente Ordinanza;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre - ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune di Bagnara Calabria, e all'Albo Pretorio on line.

Dalla Casa Comunale, li 16 marzo 2020

IL SINDACO

Rag. Gregorio Giuseppe Frosina